



SENTENZA N.595/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73949** R.G. introdotto con ricorso depositato il 20.6.2023 ad istanza di **(omissis)**, (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Alfieri Maria Teresa De Martino ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Boscoreale (NA), via S.T.E. Cirillo n. 3 (pec: giovanni.alfieri@forotorre.it; mariateresa.demartino@forotorre.it)

contro

- **INPS**, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv.to Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

per il riconoscimento

dell'assegno al nucleo familiare sulla pensione in godimento con decorrenza 1.11.2020 e condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese di lite.

FATTO

Premette l'odierno ricorrente:

- di essere titolare di pensione cat. VOCTPS n.10048578 con decorrenza 1.11.2020;
- di aver presentato senza successo all'INPS, in data 18.3.2022, domanda di riconoscimento del trattamento di famiglia a partire dal mese di novembre 2020 (data di decorrenza della pensione);
- che il suo nucleo familiare comprende ai fini dell'Assegno per il Nucleo Familiare (in breve ANF) il coniuge (omissis) e che il reddito complessivo è costituito esclusivamente dalla propria pensione di importo annuo pari ad euro 18.000 circa;
- in data 16.12.22, esperiva ricorso amministrativo presso il Comitato di vigilanza gestione dipendenti pubblici dell'INPS di Napoli che rimaneva silente;
- ritenendosi leso, adiva questa Corte con ricorso del 20.6.2023 ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'ANF per coniuge a carico a decorrere dalla data di decorrenza della pensione (1.11.2020), con condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, domandava CTU contabile per il computo delle somme di spettanza;
- in data 20.11.2024 parte ricorrente depositava cedolino di pensione del 12/2023 attestante l'avvenuto pagamento delle somme a titolo di arretrato ANF richieste in giudizio;
- con comparsa del 25.11.2024, si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- all'odierna pubblica udienza, l'avv. Gabriele Grieco, per delega degli avvocati costituiti, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS hanno chiesto entrambi la cessata materia del contendere, insistendo il primo per la condanna alle spese ed il secondo per la compensazione;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'ANF ai sensi della l. n. 153/1988 sulla pensione cat. VOCTPS n.10048578 di cui risulta titolare a partire dall'1.11.2020.

Dalla documentazione in atti e dai comportamenti processuali delle parti, anche in sede d'udienza, si evince l'esatto adempimento, a cura dell'INPS, della odierna pretesa azionata con soddisfazione integrale delle ragioni di parte ricorrente.

In particolare, dalla visura degli archivi informatici INPS risulta che la domanda è stata accolta con provvedimento emesso in data 29.9.2023.

Con il cedolino di pensione del mese di dicembre 2023, poi, l'Istituto previdenziale ha provveduto a mettere in pagamento la prestazione liquidando contestualmente anche i ratei arretrati.

Nel dettaglio, dal cedolino di pensione del mese di dicembre 2024 risulta che gli ANF sono regolarmente in pagamento. L'importo mensile in pagamento (euro 25,82) corrisponde perfettamente a quello chiesto in ricorso.

Per i motivi illustrati, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Quanto al regime delle spese, se ne dispone la compensazione in virtù della condotta collaborativa dell'INPS che ha esattamente adempiuto alla pretesa attorea in tempi non irragionevoli.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.12.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale